



**REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1) dott. Cinzia Alcamo | Presidente relatore |
| 2) dott. Carmelo Ioppolo | Consigliere |
| 3) dott. Claudio Antonelli | Consigliere |

Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 1025 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello

DA

INPS- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n.59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo.

Appellante

CONTRO

VITO GRIMAUDDO, elettivamente domiciliato in Mazara del Vallo Corso Umberto I – Largo delle Sirene, 2, presso lo studio dell'Avv. Francesco Truglio, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. stabilito Francesco Truglio.

Appellato

All'udienza di discussione del 10 ottobre 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso, depositato il 4 novembre 2021 innanzi il Tribunale G.L. di Trapani, Vito Grimaudo impugnava la nota dell'11.06.2015 notificatagli il successivo 25 giugno 2015, con la quale l'Inps gli aveva comunicato che, per il periodo 01/06/2010 al 30/11/2014, sulla pensione cat. AS 04022105 era stata corrisposta la somma di € 7.590,78 per ratei non dovuti, chiedendone la restituzione quale indebito nascente dalla *“rideterminazione” dell'importo della pensione*.

Ne contestava la legittimità eccependo:

- la prescrizione del credito per indebito oggettivo;
- il difetto di motivazione del provvedimento di recupero dell'INPS;
- l'infondatezza della pretesa restitutoria, ai sensi della disposizione di cui all'art. 13 L. 412/1991;
- l'insussistenza di dolo in capo al percipiente;
- il mancato superamento dei limiti reddituale stabiliti dalla legge, per gli anni tra il 2010 ed il 2014.

Sosteneva che, trattandosi di indebito assistenziale, dovesse ritenersi irripetibile l'importo richiesto dall'Istituto, poiché, ai sensi degli artt. 52 co. 2 della L.n.88/1989 e 13 co.1 della L.n.412/1991, tale indebito sarebbe frutto di un errore imputabile unicamente all'INPS nella quantificazione della prestazione dovuta e non di certo ad una dolosa comunicazione e/o una dolosa omissione del pensionato, finalizzata ad ottenere una prestazione non dovuta.

Si costituiva l'Istituto previdenziale il quale precisava che l'indebito era nato dalla mancata presentazione del Mod. RED relativo ai redditi del 2010, secondo quanto prescritto dal comma 10 bis dell'art.35 del D.L. n.207/2008, conv. in L.n.14/2009 – introdotto con l'art.13 comma 6 lett. c) del D.L. n.78/2010 conv. in L. n.122/2010 - che aveva determinato la sospensione e successiva revoca della prestazione e la rideterminazione de trattamento pensionistico a decorrere dall'1 dicembre 2014.

Deduceva la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione e sottolineava come fosse a carico dell'accipiens l'onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata.

Eccepiva la inapplicabilità all'indebito assistenziale (qual è quello in discussione) della disciplina di cui all'art. 13 legge 412/1991, regolato, invece, dalle regole in materia di indebito civilistico di cui all'art. 2033 c.c..

Con sentenza **n. 401/2022**, emessa in data 22 settembre 2022, il Tribunale accoglieva il ricorso.

Disattesa l'eccezione di difetto di motivazione, riteneva che il procedimento disciplinato dal comma 10 bis dell'art.35 del D.L. n.207/2008, volto prima alla sospensione della prestazione e poi alla revoca presuppone, d'un canto, la sospensione a carattere provvisorio della prestazione e poi, in presenza di un persistente inadempimento, la revoca, laddove nel caso di specie, l'ente ha comunicato la sospensione provvisoria in data 14/12/2012, per omissione modelli red

per redditi anno 2010, nonché il preavviso di revoca con lettera del 21/11/2014, così non integrando i presupposti previsti dalla citata normativa in quanto per poter procedere alla revoca definitiva della prestazione e al recupero delle somme erogate nell'anno dell'omissione, non essendo avvenuta la sospensione effettiva della prestazione stessa.

Per la riforma di tale decisione ha proposto appello l'I.N.P.S., con ricorso depositato il 30 settembre 2022, il quale ribadisce che l'argomento posto a base della richiesta consisteva nella circostanza, autonomamente rilevante, della omessa comunicazione del Mod. RED per i redditi anno 2010, imposta dall'art. 35 comma 10 bis D.L. n. 207/2008 introdotto dall'art. 13 comma 6° lett. c) D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, che aveva comportato la revoca della prestazione limitatamente *all'anno successivo, previo peraltro avviso di sospensione*.

Ha resistito Vito Grimaudo con memoria del 30 settembre 2024, per il rigetto dell'impugnazione.

All'udienza del 10 ottobre 2024, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.

II

L'appello è fondato.

L'unico motivo di doglianza si basa sulla disattesa applicazione degli effetti rescissori nascenti dalla violazione dell'obbligo formale di comunicazione dei dati reddituali sancito dall'art. 35 comma 10 bis e succ. modd. citato in premessa, il quale prevede:

” Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.

In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui

la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”).”.

Si tratta di una disciplina che pone a carico dei pensionati [che non presentano (integrale) dichiarazione dei redditi all'agenzia delle entrate, ovvero il cui coniuge non presenta dichiarazione al Fisco] l'onere di comunicare i propri redditi all'ente previdenziale e in relazione alla quale l'appellato continua a non prendere alcuna posizione – limitandosi piuttosto a negare di avere ricevuti i provvedimenti di sospensione e dolendosi dell'assenza di una effettiva sospensione - omettendo, così, di indicare quali argomenti giuridici possano escluderne l'applicazione.

Nella specie, difatti, l'indebito, come dedotto dall'Istituto, non deriva dal rilievo del superamento del limite reddituale, ma consegue ad un meccanismo sanzionatorio, disciplinato dal citato art.35, che rendendo più efficace e rapido il sistema previdenziale, ed impone un onere di collaborazione ai pensionati percettori delle prestazioni, che viene assolto o con la dichiarazione dei redditi ovvero, in sua assenza, con la comunicazione dei redditi stessi all'INPS.

E' poi irrilevante, rispetto a tale sistema, sia lo stato soggettivo di buona o mala fede del percettore (e, nella specie, dell'amministratore di sostegno, per conto di costui) sia la tempistica di cui **all'art. 13 comma 2 legge 412/1991, che riguarda la distinta ipotesi in cui sia accertata** – con la collaborazione del pensionato, qualora questi non sia tenuto a dichiarare i redditi al fisco – **la variazione (il superamento) dei limiti reddituali** e ne derivi l'onere per l'istituto previdenziale di attivarsi per la ripetizione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è avuta la conoscibilità dei redditi.

Occorre semmai, indagare, se la violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati reddituali che la legge pone a carico dell'assistito configuri un inadempimento determinante la revoca della prestazione e, in particolare, se tale obbligo continui a gravare in presenza di modificazioni del quadro reddituale che risulti già noto aliunde all'Istituto previdenziale.

Come già rilevato da questa Corte in diverse pronunce, deve ritenersi come, da una lettura coordinata delle disposizioni sopra riportate, risulti evidente la volontà *del legislatore a che, dalla introduzione dello scambio di informazioni dell'Inps con*

*l'amministrazione finanziaria, derivi un alleggerimento degli obblighi informativi gravanti in carico ai titolari di prestazioni collegati al reddito, i quali devono intendersi soggetti al predetto onere limitatamente alla situazione reddituale **“incidente sulle prestazioni in godimento”** con il conseguente esonero da ogni obbligo di comunicazione nel caso in cui la situazione reddituale tenuta presente dall'Inps al momento del riconoscimento della prestazione risulti immutata ovvero già dichiarata all'amministrazione finanziaria.*

Si è già osservato che “a tale risultato interpretativo pare, peraltro, giunto lo stesso Istituto il quale nella circolare 195 del 30/11/2015 (di interpretazione dell'art. 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010) scrive : “I pensionati titolari delle *prestazioni elencate nella tabella 1 [tra cui l'assegno sociale]* sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all'Istituto, nonché quella del coniuge o dei familiari, **laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni.**

Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi, oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente (...). “

Ha precisato l'Istituto che sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all'Istituto i titolari di prestazioni collegate al reddito, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali.

La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale (redditi esteri, titoli di Stato, interessi bancari. v. Cass n.13223/2020).

Inoltre, *nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall'Istituto e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti*

nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall'INPS, il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all'Istituto.

In tal modo l'Inps ha recepito l'indirizzo secondo cui l'onere di comunicazione dei dati reddituali da espletarsi attraverso **l'invio del mod. RED sussiste nei soli casi in cui il titolare della prestazione abbia percepito redditi che, per la peculiarità del regime fiscale applicato, non sono soggetti all'obbligo della dichiarazione dei redditi e che, quindi, possono sfuggire allo scambio di informazioni tra le amministrazioni.**

Al di fuori di tali ipotesi e, certamente, nel caso in cui la mutata situazione reddituale sia già conosciuta o conoscibile dall'ente previdenziale mediante l'accesso all'anagrafe tributaria, deve escludersi la sussistenza dell'obbligo di comunicazione.

Né, si è già osservato, una tale lettura della norma appare idonea a procurare *un vulnus apprezzabile dell'interesse erariale atteso che esso potrà sempre essere salvaguardato attraverso l'esercizio dei poteri di verifica riservati all'Inps il quale, ove accerti l'occultamento di cespiti integranti il superamento dei limiti reddituali, non incorrerà in alcuna decadenza che possa impedire di sanzionare la condotta dolosa dell'assistito.*

Difatti, nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, la citata sentenza Cass. n. 13223/2020 (richiamando i precedenti Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18) ha evidenziato come ai fini della ripetizione sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento incolpevole.

Nel caso in oggetto, tuttavia, il Grimaudo non ha precisato, secondo l'onere che su di lui incombeva – di allegazione e di prova dei fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di *qualificare come adempimento quanto corrisposto*” v. Cass S.U. n.18046/2010 e Sez. L. Sent. n. 2739 del 11/02/2016 - di avere inoltrato all'Amministrazione finanziaria la dichiarazione dei redditi, né di essere esonerato dall'onere di effettuare detta comunicazione Red, per non avere percepito ulteriori cespiti incidenti sulla prestazione in godimento, non consentendo, dunque, all'Inps di verificare ed eventualmente recuperare nel prescritto termine di decadenza (ovvero con conguaglio entro il mese di luglio dell'anno successivo ai sensi dell'art. 3, comma 5, l. n. 335/1995, dell'assegno sociale) eventuali esuberi.

Ciò nonostante l'Istituto gli avesse già comunicato, a causa del mancato invio del *modello Red relativo ai redditi per l' anno 2010 che le avevamo richiesto lo*

scorso anno, **la sospensione delle prestazioni collegate al reddito da lei percepite**, con nota in data 14/12/2012 , notificatagli il 31 gennaio 2013 (v. doc.n.2,3) **“che verrà resa operativa nel corso del 2013”** con invito per non incorrere nella revoca delle prestazioni collegate al reddito a trasmettere le informazioni relative alla sua situazione reddituale *per l’anno 2010 entro il 28 febbraio 2013, anche se non possiede altri redditi oltre la pensione italiana*, allegando alla nota una tabella denominata *“soggetti con redditi rilevanti”*, contenente *l’elenco dei componenti del nucleo reddituale per cui si richiedono le informazioni necessarie ed indicando le modalità operative per trasmettere le informazioni reddituali e/o inoltrare istanza di ricostituzione*; nonché con lettera del 21/11/2014, notificata il 6.12.2014 (v. doc.n.4,5), **la sospensione della quota di prestazione che è collegata al reddito** e la **revoca della medesima prestazione da lei percepita con riferimento all’anno 2010** e la conseguente **rideterminazione** del suo trattamento pensionistico che a decorrere *dal 1 dicembre 2014 sarà pari ad € 392,96* con ulteriore invito a presentare domanda di ricostituzione entro e non oltre il 28 febbraio 2015 allegando le informazioni *necessarie alla sua situazione reddituale per l’anno 2010 e per i successivi anni 2011- 2012 – 2013*, se nel frattempo non ha già provveduto a comunicarli e con l’avvertimento che **decorso inutilmente tale termine la prestazione collegata al reddito le verrà definitivamente revocata e saranno recuperate le somme indebitamente corrisposte pari ad € 7.590,78**, ancora una volta fornendo dettagliate indicazioni per formulare la domanda di ricostituzione anche tramite patronato di assistenza gratuita.

Quindi l’Inps ha, infine, notificato, in data 25 giugno 2015, la nota dell’11.06.2015 (v. doc n.6,7), con la quale, richiamando la precedente del 21.11.2014, confermava l’indebito € 7.590,78 sulla pensione cat AS, dall’1.06.2010 al 30.11.2014, per “rideterminazione importo pensione” e ne richiedeva il pagamento entro il 27.07.2015.

Dunque, osserva la Corte, nonostante il preavviso di futura revoca, il pensionato non ha ritenuto di avvalersi del termine concessogli per un adempimento tardivo e sanante, trincerandosi dietro giustificazioni che rivelano l’assoluta infondatezza dei suoi assunti (difetto di motivazione del provvedimento di recupero per omessa notifica degli atti prodromici).

Né, contrariamente a quanto ritenuto il Tribunale, la legittimità della revoca, e la ripetizione delle somme erogate nel corso dell’anno in cui andava effettuata la dichiarazione reddituale, può dirsi subordinata alla adozione di un provvedimento di effettiva sospensione del pagamento corrente della prestazione, in quanto, come

correttamente evidenziato dall'Inps, dal punto di vista letterale la norma non prevede alcun riferimento alla effettività della sospensione, e nemmeno condiziona il recupero indebito al rispetto della sequenza procedimentale e della sua tempistica, posto che la sospensione prevista dalla norma, in ragione della finalità perseguita dal legislatore, deve essere quale preavviso della futura eventuale revoca, che seguirà nel caso in cui il pensionato non si avvalga del termine concessogli.

D'altra parte, vale ribadire che il pensionato ha ricevuto più solleciti, che gli hanno dato la possibilità di sanare la omissione dell'obbligo di comunicazione dei redditi ben oltre lo stringente termine di 60 giorni previsto dalla norma e, peraltro, senza privarlo, nelle more, del pagamento corrente della prestazione, sicché il fatto che non sia stata sospensione effettiva e poi dopo 60 giorni revoca definitiva, non ha ridotto alcuna tutela/garanzia, né sostanziale né procedimentale; al contrario la tolleranza dell'Istituto ha rafforzato tale tutela dell'assistito, ampliando la possibilità di porre rimedio, senza alcuna conseguenza, al proprio inadempimento.

In termini conclusivi il provvedimento di revoca deve ritenersi corretto e legittimo, con il conseguente obbligo del ricorrente/pensionato di restituire le somme di cui l'Inps ha chiesto in via amministrativa la ripetizione.

In riforma della sentenza la domanda di prime cure andrà, quindi, respinta.

Nonostante la soccombenza l'appellato non è tenuto al rimborso delle spese del doppio grado, avendo ritualmente avanzato la dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c..

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza **n.401/2022**, emessa in data 22 settembre 2022 dal Tribunale G.L. di Trapani, rigetta la domanda proposta da Vito Grimaudo con il ricorso di primo grado.

Dichiara irripetibili le spese di lite.

Così deciso in Palermo, il **10 ottobre 2024**

Il Presidente estensore
Cinzia Alcamo